

## REGOLAMENTO DELLA RIR

### M3NET

*(Ex L.R. Veneto 13/2014)*

#### PREMESSO:

- Che la Regione Veneto, nell'ambito delle competenze regionali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi e tenuto conto del principio di concertazione con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale anche per la creazione di ecosistemi di business a favore dell'innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell'occupazione, dello sviluppo di imprenditoria innovativa e dell'avviamento di nuova imprenditorialità individuando il distretto industriale, la rete innovativa regionale e l'aggregazione di imprese.
- Che con Legge Regionale 30 maggio del 2014, n. 13, "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese" la Regione Veneto ha normato, nell'ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale, i criteri di individuazione dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese;
- Che la citata legge regionale, all'articolo 2, definisce la rete innovativa regionale come "*un sistema di imprese e soggetti pubblici e privati, presenti in ambito regionale ma non necessariamente territorialmente contigui, che operano anche in settori diversi e sono in grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti rilevanti per l'economia regionale*";
- Che con provvedimento n. 2609 del 23 dicembre 2014, la Giunta Regionale ha approvato le "Linee guida in materia di ricerca e innovazione" per la gestione delle funzioni di supporto tecnico affidate alla Veneto Innovazione S.p.A società *in house* della Regione Veneto istituita con l'obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione all'interno del sistema produttivo veneto;
- Che con DGR n.583 del 21 aprile 2015, sono state definite le disposizioni operative che determinano il processo di riconoscimento delle reti innovative regionali, i parametri da utilizzare ai fini della valutazione di ciascuna candidatura, nonché la modalità di proposizione del soggetto giuridico che intende candidarsi a rappresentare ciascuna rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione Veneto ed è stato altresì incaricato il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione all'approvazione della modulistica necessaria per la presentazione dell'istanza;

#### **E CONSIDERATO:**

- Che la Legge Regionale 30 Maggio del 2014, nr. 13, all'articolo 6, 1° comma, stabilisce che: "*le imprese aderenti a ciascun distretto industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche*", mentre al successivo 2° comma prevede che: "*Il soggetto di cui al comma 1, debitamente riconosciuto dalla Giunta regionale, raccoglie le istanze delle imprese aderenti a ciascun distretto industriale e dei soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale e presenta i progetti di intervento alla Regione ai sensi dell'articolo 7.*"
- Che in conformità a quanto disciplinato dall'Allegato A della DGR 583/2015, paragrafo 7, Veneto Innovazione interviene nel procedimento di riconoscimento di ciascuna rete innovativa regionale, e che la stessa società provvede altresì alla costituzione di uno Sportello delle Reti innovative Regionali, mediante il quale sarà possibile presentare le domande di riconoscimento a rete innovativa regionale;
- Che a norma degli artt. 9.5 e 9.6 dell'Allegato A alla Dgr n. 583 del 21 aprile 2015, "*la valutazione circa il mantenimento dei requisiti della rete innovativa regionale, che consentono l'iscrizione al Catalogo regionale della ricerca, sono svolte da Veneto Innovazione ogni due anni dall'intervenuta iscrizione*", ma che nel contempo lo stato di attuazione delle attività progettuali e la sua corrispondenza con la relazione di programma presentata sono oggetto di periodico monitoraggio e controllo, e che "*il positivo risultato delle attività di cui al punto precedente è condizione essenziale ai fini della vigenza di ciascuna rete innovativa regionale all'interno del Catalogo regionale della ricerca*";
- Che per i suesposti motivi l'Accordo tra soggetti sottoscrittori di una RIR non può prescindere dall'adozione di efficaci strumenti di governo e di monitoraggio delle attività, che garantiscano la stabilità dell'Accordo ed il rispetto degli obiettivi anche al fine di non perdere i requisiti per l'iscrizione al Catalogo Regionale di Ricerca;
- Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 938 del 23 giugno 2017, pubblicato nel BUR n. 68 del 18 luglio 2017, è avvenuto il riconoscimento della Rete Innovativa Regionale "M3NET";
- Che nel presente Accordo, la Rete innovativa regionale sarà altresì definita con l'acronimo "RIR"

**Tutto ciò premesso e considerato**

I soggetti aderenti al presente Accordo, altresì individuati con il termine “Parti”, stipulano il seguente

**ACCORDO DI COSTITUZIONE DELLA RIR**

**“M3NET”**

**Denominazione RIR: M3NET**

**Soggetto Giuridico Rappresentante RIR : CONSORZIO M3NET**

**Sede legale: Via Torino 151/C, 30172 Mestre (Ve)**

**Parte prima:**

**Dell’oggetto e delle finalità dell’Accordo.**

**Art. 1\_ Recepimento delle premesse e degli Allegati.**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Ne costituiscono allegati:

- a) Allegato A: Prospetto quote di adesione alla RIR M3NET
- b) Allegato B: Programma di rete

I suddetti allegati saranno soggetti a verifica ed eventuale revisione annuale da parte del Comitato di Gestione dell’Accordo e ratifica ad opera dell’assemblea dei soci.

**Art.2 \_ Oggetto e finalità.**

Con la sottoscrizione del presente Accordo i soggetti sottoscrittori si impegnano a valorizzare una strategia di specializzazione intelligente basata sulla ricerca ed innovazione promossa dalla Regione Veneto, e nel contempo sviluppare un programma condiviso che permetta ai soggetti aderenti di sviluppare sinergicamente attività e progetti tesi al trasferimento di conoscenze e competenze anche tecniche tra i partecipanti.

I soggetti aderenti all’Accordo opereranno conformemente agli obiettivi generali e specifici ed agli strumenti di gestione e di controllo richiamati nel presente documento, sotto la guida del Rappresentante della RIR, responsabile designato per le azioni del programma e per l’attuazione dell’Accordo, altresì deputato a rappresentare la RIR nei rapporti con la Regione e con le altre amministrazioni pubbliche.

Il fine ultimo della RIR è l'aumento della capacità competitiva dei soggetti partecipanti mediante interventi soprattutto di innovazione e di ricerca compresi nelle traiettorie di sviluppo presentate nell'All. B programma di Rete.

L'obiettivo primario sottende una serie di obiettivi strategici che sono ad esso direttamente funzionali:

- le linee di ricerca e di innovazione che la RIR ha in piano di attuare attraverso progetti mirati sono raggruppate nelle traiettorie di sviluppo presentate nell'All. B programma di Rete;
- la formazione e il trasferimento tecnologico. Sono entrambi fondamentali per la fattibilità delle traiettorie di sviluppo della RIR in quanto impattano direttamente sulla qualità e sull'adeguatezza del capitale di conoscenze e delle risorse umane presenti nei soggetti della RIR e nel territorio regionale;
- l'internazionalizzazione. Nella RIR M3 Net sono presenti imprese di dimensioni grandi e medie che hanno strategie di internazionalizzazione ben consolidate. Per la maggior parte delle piccole imprese (segnatamente quelle terziste) e per la totalità delle micro-imprese l'internazionalizzazione non è o non può essere sostenuta da una strategia di medio-lungo termine. A queste ultime la Rete potrà dare una maggiore visibilità sul piano internazionale con la conseguente possibilità di accedere a nuovi mercati sia rafforzando la loro specializzazione in domini tecnologici apprezzati all'estero sia grazie all'azione di traino delle grandi imprese. E' evidente che da questo processo ne traggono vantaggio anche le grandi imprese.

### **Art.3 \_ Analisi del contesto.**

La parti riconoscono l'Accordo come funzionale al perseguimento di quella strategia di specializzazione intelligente, così come individuata nell'ambito del programma di Politica di Coesione 2014-2020, che prevede la messa a punto di strategie di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente place-based, al fine di consentire un utilizzo più efficiente dei fondi strutturali sancendo la centralità dei temi relativi al vantaggio competitivo territoriale, ai sistemi tecnologici e di creazione della conoscenza e dell'innovazione nell'ottica della realizzazione degli obiettivi previsti per Europa 2020.

L'elemento fondante della RIR M3 Net è una strategia di innovazione che si integra perfettamente con la strategia definita dalla Regione del Veneto negli ambiti delle smart specializations e, in particolare, in modo preminente, con l'ambito dello smart manufacturing e, anche se in misura meno intensa, con gli ambiti del sustainable living e della creatività.

### **Art. 4\_ Ambito di sviluppo della RIR.**

La RIR opererà sulla frontiera dell'innovazione, perseguendo le traiettorie di sviluppo della "smart specialization" individuate nel documento "RIS-3 Regione del Veneto", per evolvere verso una struttura che inglobi imprese, università ed altri soggetti della conoscenza e *stakeholders*, contribuendo al progresso

delle politiche territoriali nel rispetto degli obiettivi generali e specifici richiamati nel presente Accordo per tutta la durata dello stesso.

La RIR M3 Net ha come ambito produttivo preferenziale di riferimento quello della Meccanica veneta con la sua forte specializzazione nella componentistica meccanica complessa e le importanti filiere che essa alimenta (meccanica strumentale, meccanica di precisione, food processing, riscaldamento e catena del freddo, ...). Questo ambito trova diretto riscontro nei settori tradizionali e trasversali indicati nella strategia regionale per lo smart manufacturing.

## **Parte seconda**

### **Strumenti di governo della RIR.**

#### **Art. 5\_ Governance dell'Accordo.**

Sono organi della RIR:

- l'Assemblea dei soggetti sottoscrittori;
- Il Comitato di Gestione dell'Accordo;
- Il Consorzio M3NET ;
- Il Comitato Tecnico-Scientifico.

#### **Art. 6 \_ Assemblea dei soggetti sottoscrittori.**

L'Assemblea è un organo con funzione consultiva della RIR innovativa regionale M3NET.

L'Assemblea si riunisce, anche in video conferenza, almeno una volta ogni anno.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Rappresentante della RIR a mezzo A/R, telefax, o PEC comunicata nel registro INI-PEC, con preavviso di giorni (15) quindici.

L'Assemblea è presieduta dal Rappresentante della RIR o, in caso di sua assenza, da un suo delegato.

I verbali saranno redatti da un segretario nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea sarà validamente costituita e potrà validamente deliberare con la presenza, anche in video conferenza, della maggioranza degli associati. E' ammessa la delega.

L'Assemblea fornisce indicazioni in merito a:

- progettualità della RIR M3NET;
- monitoraggio dei progetti della RIR M3NET
- valutazioni del programma di attività della RIR M3NET;
- decisioni strategiche riguardanti la RIR M3NET (partecipazione ai Cluster tecnologici nazionali, adesione ad altri progetti, richieste di adesione di nuove aziende, etc.);
- approvazione di ogni modifica dovuta per adeguare l'Accordo ad eventuali nuove disposizioni di legge;
- scioglimento e liquidazione della RIR M3NET;
- integrazioni o modifiche dell'Allegato B "Programma di rete".

## **Art. 7\_ Comitato di Gestione dell'Accordo.**

La RIR è amministrata dal Comitato di Gestione dell'Accordo di cui fanno parte i membri del Consiglio Direttivo del Consorzio M3NET.

La durata delle cariche, la modalità di elezione, decadenza e revoca dei membri sono determinate dalle disposizioni contenute nello statuto del Consorzio M3NET (art.11).

Il Comitato di Gestione si riunisce al bisogno, conformemente alle disposizioni di cui art.11 dello Statuto del Consorzio M3NET, anche in video conferenza, e comunque almeno una volta all'anno; sarà convocato dal Rappresentante della RIR, che coincide con il Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio M3NET, mediante comunicazione scritta inviata con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione dell'ora del giorno e del luogo della riunione. Il Comitato di Gestione sarà validamente costituito e potrà validamente deliberare con la presenza, anche in video conferenza, della maggioranza dei membri. Non è ammessa la delega. A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Il Comitato ha il compito di:

- verificare lo stato di avanzamento dei progetti intrapresi e, sulla base dei fabbisogni manifestati dalla RIR, apportare le eventuali integrazioni o modifiche all'Allegato B "Programma di rete";
- effettuare tutti gli adempimenti richiesti dalla Regione Veneto e da eventuali altri enti finanziatori nell'ambito della gestione dei progetti finanziati;
- provvedere al periodico monitoraggio dello stato di attuazione delle attività progettuali e la corrispondenza con la Relazione di programma presentata;
- redigere su base annuale la relazione dello Stato di avanzamento attività (SAL);
- redigere il rapporto annuale e biennale di Esecuzione delle Attività concordate (RAE) da sottoporre alla valutazione di Veneto Innovazione S.p.A. al fine di mantenere i requisiti per l'iscrizione al Catalogo Nazionale di Ricerca, così come previsto all'art. 9.5. dell'Allegato A L.R. 13/2014 ("Disposizioni operative per il riconoscimento della rete innovativa regionale");
- riferire al Rappresentante della RIR difficoltà strutturali che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi
- gestire le azioni economiche di investimento condivise dalle Parti.

Infine è compito del Comitato di Gestione valutare le richieste di adesione alla RIR che saranno poi comunicate a Veneto Innovazione S.p.A, società *in house* della Regione Veneto.

## **Art. 8\_ Rappresentante della RIR.**

Il Rappresentante della RIR coincide con il Presidente del Consorzio M3NET.

Durata della carica, modalità di elezione, decadenza e revoca sono determinate dalle disposizioni contenute nello statuto del Consorzio M3NET (art.12).

Al Rappresentante della RIR vengono inoltre conferiti i seguenti incarichi:

- rappresentare all'esterno in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- convocare le assemblee dei Soci allorché, su istanza del Comitato di Gestione, se ne ravvisi l'opportunità per il raggiungimento degli obiettivi della RIR;
- promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori, conformemente agli eventuali regolamenti individuati in sede di progetto;
- assumere la responsabilità per il trattamento dei dati raccolti nell'ambito dell'attività della RIR.

### **Art. 9\_ Comitato Tecnico-Scientifico**

Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'organismo deputato alla definizione e allo sviluppo delle strategie operative ed è composto da quattro componenti designati dalla Fondazione Univeneto e da altrettanti componenti rappresentanti il mondo imprenditoriale indicati dal Comitato di Gestione dell'Accordo.

Il Comitato Tecnico-Scientifico predispone periodicamente una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti intrapresi e, sulla base dei fabbisogni manifestati dalla RIR, elabora le eventuali integrazioni o modifiche dell'Allegato B "Programma di rete".

Il Comitato Tecnico-Scientifico viene nominato ogni 5 anni e si riunisce almeno 1 volta all'anno.

### **Art. 10\_ Modalità di adesione alla RIR.**

La RIR è aperta all'adesione di nuovi soggetti che ne condividano finalità ed obiettivi e che soddisfino i presupposti richiesti dalla L.R. 13/2014.

Tali richieste di adesione saranno poi comunicate a Veneto Innovazione S.p.A., società *in house* della Regione Veneto.

Chi intende aderire alla RIR dovrà presentare specifica domanda al Consorzio M3NET, che delibererà previo parere del Comitato di Gestione in occasione della prima riunione utile a maggioranza assoluta.

In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà presentare la documentazione richiesta, nonché corrispondere un contributo al fondo nella misura stabilita annualmente.

Il contributo annuale richiesto alle aziende è stabilito nell'Allegato A che sarà soggetto a revisione periodica dal Comitato di Gestione della RIR M3NET.

#### **Art. 11\_ Modalità di recesso ed esclusione dalla RIR.**

Le parti possono recedere dalla RIR, nel rispetto degli obblighi richiamati nel seguente articolo, con formale dichiarazione, che dovrà pervenire, con un preavviso di almeno sessanta (60) giorni, a mezzo PEC o Raccomandata A/R al domicilio legale del Consorzio M3NET, all'attenzione del Rappresentante della RIR. In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

In ragione di gravi e protratti inadempimenti agli obblighi discendenti dalla partecipazione a progetti e/o ad attività finanziate nell'ambito della presente RIR, potrà essere deliberata l'esclusione del soggetto inadempiente a norma dell'articolo seguente. In tal caso, verranno comunicate le eventuali sanzioni previste nel contratto relativo allo specifico progetto.

#### **Art. 12\_ Obblighi dei soggetti aderenti.**

I soggetti aderenti rispetteranno gli impegni derivanti dall'Accordo, ed adempiranno agli obblighi discendenti dalla partecipazione a progetti e/o ad attività finanziate nell'ambito della presente RIR: a tal fine, le Parti concordano che l'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferiti tanto alle azioni oggetto del programma quanto alle attività di verifica e di monitoraggio delle attività partecipate nell'ambito del Presente Accordo costituiscono fattispecie di inadempimento.

In caso di grave o persistente inadempimento, il Rappresentante della RIR solleciterà la Parte ad adempiere tempestivamente: se l'inadempimento si protrae oltre al termine ultimo intimato, il Rappresentante della RIR informerà il Comitato di Gestione, che delibererà opportuni provvedimenti per assicurare l'attuazione del programma senza pregiudizio per la RIR, financo richiedendo la convocazione di un'Assemblea straordinaria del Comitato di Gestione per la deliberazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, la risoluzione del rapporto per la parte inadempiente.

Salvo la disposizione di cui all'art. 1446 c.c., la risoluzione di un singolo rapporto non comporterà lo scioglimento della RIR.

Resterà salva la facoltà del Comitato di Gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento degli eventuali danni patiti dalla RIR conseguenti all'inadempimento.

I soggetti aderenti si impegnano altresì a:

- rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell'intervento;
- procedere a monitoraggio regolare delle attività, anche in relazione al budget assegnato, al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;



I soggetti aderenti si impegnano, infine, a non recedere anticipatamente dalla RIR fino alla definizione delle attività di rendicontazione dell'ultimo progetto finanziato a cui le stesse, in qualità di soggetti aderenti alla RIR, abbiano partecipato.

### **Art. 13 \_ Strumenti di finanziamento e sostenibilità economica della RIR**

La copertura finanziaria per le attività di gestione e promozione della RIR è assicurata dalla contribuzione ordinaria e straordinaria dei soggetti sottoscrittori secondo le modalità e gli importi conformemente al presente Accordo.

Per il perseguimento dei fini previsti per l'attività della RIR M3NET, è stato attivato un conto corrente dedicato intestato al Consorzio M3NET. Tale conto corrente è alimentato dai contributi annuali dei soci sottoscrittori, da eventuali contributi di gestione che dovessero essere attribuiti dalla Regione Veneto e da altri Enti, da eventuali altre somme derivanti da attività di gestione e amministrazione dei progetti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano attività di interesse generale della RIR le azioni di informazione e promozione di opportunità di finanziamenti, di sviluppo di progettualità, di predisposizione di materiali informativi sulla RIR, l'organizzazione dell'assemblea annuale, la gestione dei Comitati Tecnici Scientifici etc. ...

Saranno oggetto di separato conferimento le attività oggetto del programma su base annuale e pluriennale, relative alla partecipazione a bandi emanati dalla Regione Veneto, ex artt. 7 e 8 L.R. 30 maggio 2014, n. 13, nonché ad Avvisi e Bandi a valere sui fondi nazionali e comunitari diretti ed indiretti emanati nell'ambito del ciclo di programmazione 2014-2020.

Le eventuali successive integrazioni del conto di gestione verranno deliberate dal Comitato di Gestione.

## **Parte Terza Gestione delle azioni del programma.**

### **Art. 14\_ Obiettivi generali e obiettivi specifici.**

Per quanto concerne gli obiettivi generali e specifici che la RIR intende perseguire per il tramite dell'aggregazione, si richiama a quanto indicato nell'Allegato B "Programma di rete".

### **Art.15\_ Programma e descrizione delle azioni.**

Per quanto concerne il Programma e la descrizione delle azioni, anche in termini temporali, che la RIR intende perseguire per il tramite dell'aggregazione, si richiama a quanto indicato nell'Allegato B "Programma di rete".

#### **Art. 16\_ Proprietà industriale e intellettuale**

La titolarità e lo sfruttamento economico di tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale che dovessero sorgere dalla realizzazione dei progetti approvati nell'ambito del presente Accordo, verranno specificatamente individuati, attribuiti e disciplinati in sede di approvazione degli stessi con separato regolamento adottato dalle Parti.

#### **Art. 17\_ Riservatezza**

Nel vigore del presente Accordo e successivamente allo scioglimento totale o parziale dello stesso, ciascun Soggetto aderente si impegna a non utilizzare, per scopi diversi da quelli di esecuzione dell'Accordo, e a non divulgare a terzi informazioni confidenziali, segrete o comunque inerenti a diritti di privativa, relative a processi adottati o prodotti realizzati nell'esecuzione delle attività progettuali della RIR, e quanto appreso dalle altre Imprese aderenti in occasione dell'esecuzione del presente Accordo.

#### **Art. 18\_ Risultati attesi.**

I risultati derivanti dall'azione della RIR M3NET corrispondono, nel dettaglio, al conseguimento degli obiettivi delle attività illustrate nell'Allegato B "Programma di rete".

### **Parte quarta Gestione, controllo e durata della RIR.**

#### **Art. 19\_ Sistema di gestione, monitoraggio e di controllo.**

Al fine di monitorare l'attuazione del presente Accordo, di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato, i soggetti aderenti alla RIR M3NET si conformeranno alle istruzioni impartite dal Rappresentante della RIR e si uniformeranno alle procedure concordate. Le modalità di rilevazione si differenzieranno a seconda delle attività progettuali, potendosi anche utilizzare software gestionali appositi, strumenti di condivisione in remoto e videoconferenze.

Le modalità di monitoraggio verteranno principalmente sull'analisi dei parametri di spesa, sui dati quantitativi e qualitativi rilevati anche attraverso l'elaborazione di appositi questionari di soddisfazione modulati a seconda del tipo delle attività oggetto di analisi e dei relativi partecipanti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il conseguimento degli obiettivi generali e specifici attraverso l'attuazione dei progetti concordati, richiamati nello specifico Allegato, nonché delle azioni programmate, rappresenta un presupposto fondamentale per il funzionamento della RIR.

#### **Art. 20\_ Durata e modifica dell'Accordo.**

Salva proroga espressa, il presente Accordo cesserà di produrre i suoi effetti dopo cinque anni dal provvedimento di riconoscimento della RIR ad opera di Veneto Innovazione S.p.A, società *in house* della Regione Veneto, e comunque non prima della conclusione delle attività contabili ed amministrative legate agli eventuali finanziamenti pubblici.

L'Accordo impegnerà le parti contraenti a non recedere anticipatamente dalla RIR fino alla definizione dell'attività di rendicontazione dell'ultimo progetto finanziato a valere sulla programmazione comunitaria 2014-2020, a cui le stesse, in qualità di partecipanti alla RIR, abbiano partecipato.

L'Accordo potrà essere rinnovato per ulteriori cinque anni con deliberazione dell'Assemblea dei soggetti sottoscrittori, da indirsi almeno trenta (30) giorni prima dalla data di cessazione dello stesso, approvata con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei soggetti sottoscrittori aderenti alla RIR alla data dell'Assemblea.

#### **Art. 21\_ Informazione e pubblicità.**

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati conseguiti dalla RIR, così come l'appartenenza alla RIR, dovranno essere ampiamente pubblicizzati dalle Parti, anche tramite i propri siti web e/o canali istituzionali.

Il rappresentante della RIR favorirà l'accesso ai risultati inerenti ai progetti cofinanziati dalla Regione Veneto a tutte le imprese sottoscrittrici, sostenendo azioni di divulgazione delle informazioni che i soggetti attuatori delle diverse iniziative si impegneranno a diffondere secondo modalità e scadenze comunicate nei progetti esecutivi approvati.

Le attività svolte, le risorse utilizzate, i risultati conseguiti, le proposte ed i suggerimenti verranno raccolti sul portale della RIR e sul portale regionale appositamente dedicato, pubblicizzate mediante convegni a tema o riunioni dedicate, nonché attraverso la comunicazione sui mass media. Tutte le informazioni saranno inoltre comunicate attraverso una mailing list dedicata.

Ogni sottoscrittore ha diritto ad affiancare ai propri segni distintivi quelli della RIR, purché tale uso non rechi pregiudizio agli interessi della RIR e dei singoli sottoscrittori. E' attribuito a ciascun sottoscrittore il diritto al "linking" al portale della RIR e dei relativi contenuti nei propri siti e pagine social, purché tale uso non rechi pregiudizio agli interessi della RIR e dei singoli sottoscrittori.

I diritti richiamati dai due commi precedenti vengono meno con il recesso e l'esclusione del singolo sottoscrittore, con obbligo dello stesso ad eliminare ogni "linking" e/o riferimento al sito e/o contenuti del sito, nonché di cessare l'utilizzazione dei segni distintivi afferenti alla RIR.

### **Art. 22 \_ Foro competente**

Per ogni controversia avente ad oggetto il presente Accordo le Parti riconoscono quale unico foro competente quello della sede legale del Consorzio M3NET.

### **Art. 23 \_ Ulteriori interventi**

Con successivi atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si potranno concordare eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo, nonché definire con un maggiore grado di dettaglio gli strumenti di gestione della RIR.

### **Art. 24 \_ Trattamento dati**

Ai sensi del Reg. Ue 2016/679 (GDPR) il Rappresentante della RIR, in qualità di titolare, garantisce la massima riservatezza dei dati personali forniti dall'impresa, garantendo che gli stessi saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'attività istituzionale e di promozione della RIR e dell'adempimento degli obblighi di legge, per mezzo di sistemi di gestione idonei a garantirne la sicurezza e l'integrità. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo, e comunque per un periodo non superiore ad anni 10 dalla cessazione del rapporto (termine di prescrizione ordinario), dopodiché saranno cancellati o resi anonimi. L'acquisizione di dati personali ulteriori e diversi avverrà solo in forza di specifiche basi giuridiche esplicitate nelle relative informative.

Mestre, 7 luglio 2018

SOTTOSCRIZIONE PER INTEGRALE ACCETTAZIONE (ex art. 10 del presente Accordo)

(Luogo e Data) \_\_\_\_\_

Azienda: \_\_\_\_\_

P.iva: \_\_\_\_\_

Sede legale: \_\_\_\_\_

Legale Rappresentante: \_\_\_\_\_

Timbro e Firma \_\_\_\_\_

Per specifica accettazione degli art.11 (Modalità di recesso ed esclusione della RIR); art.12 (Obbligo dei soggetti aderenti); art.17 (Riservatezza); art.20 (Durata e modifica dell'Accordo); art.22 (Foro competente)

Timbro e Firma \_\_\_\_\_